



FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua nei settori
del Credito e delle Assicurazioni

Allegato 1

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

procedura per l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, per la fornitura di beni di cancelleria e altri beni alla stessa assimilabili per una durata di 48 mesi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo previa indagine di mercato per l'acquisizione di preventivi di spesa da parte di Operatori Economici. CIG 805227538A

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo FBA o Fondo) è un'associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.

FBA è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI ed ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavori aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L'associazione opera senza scopo di lucro. Per l'espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all'INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall'INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull'Associazione www.fondobancheassicurazioni.it

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di materiale di cancelleria ed altri beni assimilabili di seguito indicati.

Di seguito sono indicati i beni costituenti l'ordine tipo:

| Descrizione |
|---|
| AVERY Etichette autoadesive per indirizzi stampa laser (24/21/14 x foglio x 10 fogli) |
| SealedAir Buste imbottite Mail lite gold - misura: 17x27 (confezione da 10) |
| SealedAir Buste imbottite Mail lite gold - misura: 20x32 (confezione da 10) |
| Scotch Nastro imballo silenzioso "Low Noise" avana (confezione da 6) |
| Scotch Nastro imballo silenzioso "Low Noise" trasparente (confezione da 6) |
| Bic Penne Gelocity gel (confezione da 12) |

| |
|--|
| Schneider Slider Edge Soft Grip Tratto medio (pezzo) |
| Stabilo Evidenziatori inchiostro standard (confezione da 10) |
| Pilot Penne V Signpen (pezzo) |
| Staedtler Matite HB (confezione da 12) |
| Staedtler Temperamatite Noris 1 foro con box (pezzo) |
| Staedtler Temperamatite Noris 2 foro con box (pezzo) |
| Fila Elios pastelli colorati (confezione da 12) |
| Tipp-Ex Correttore fluido pennello |
| Tipp-Ex Correttore Shake'n Squeeze 8 ml - fluido a penna (pezzo) |
| Tipp-Ex Easy Correct - Correttore a nastro 4,2mm x 12m (pezzo) |
| Pilot Marcatori inchiostro permanente (confezione da 12) |
| Bic Valleda 1701 Marcatori inchiostro a secco per lavagne bianche (confezione da 12) |
| Staedtler Gomma per matita Mars Plastic (confezione da 20) |
| Staedtler Lumocolor Duo (confezione da 10) |
| Coccolina Colla stick stick 40 g (pezzo) |
| Scotch Crystal Clear 600 (confezione da 10 nastri) |
| Scotch Magic™ 810 Torre Nastri (confezione da 7 nastri) |
| Scotch Magic™ 811 Removable (pezzo) |
| Leone Fermagli zincati misure 2 - 4 - 5 - 6 (confezione da 100) |
| Scotch 3M Forbici Comfort 20 cm (pezzo) |
| Zenith 580 Levapunti (pezzo) |
| Zenith 548E Cucitrice (pezzo) |
| Post-it Segnapagina mini 14 x 43,2 colori classici (confezione da 4) |
| Post-it Segnapagina frecce (pezzo) |
| Post-it Notes riposizionabile confezione convenienza colorati 24 blocchetti x 90 fogli (misura 47,6x47,6 confezione da 24) |
| Post-it Notes riposizionabili confezione convenienza colorate blocchetti x 90 fogli (misura 76x76 confezione da 24) |
| Post-it Notes riposizionabili confezione convenienza colorate 24 blocchetti x 90 fogli (misura 76x127 confezione da 14) |
| Rexel dox Faldone Dorso 5 commerciale |
| Rexel dox Faldone Dorso 8 commerciale |
| Rexel dox Faldone Dorso 5 protocollo |
| Rexel dox Faldone Dorso 8 protocollo |
| Favorit Buste a perforazione universale trasparente B/A medio 22X30 (confezione da 100) |

| |
|--|
| Leitz Buste espandibili standard (confezione da 10) |
| Favorit Portalistini con copertina personalizzabile (formato 20 buste) (pezzo) |
| Favorit Portalistini con copertina personalizzabile (formato 40 buste) (pezzo) |
| Favorit Portalistini con copertina personalizzabile (formato 60 buste) (pezzo) |
| Fabiano Carta stampante f.to A3 - 80 g/mq (da 500 fogli) |
| Fabiano Carta stampante formato A4 - 80 g/mq (da 500 fogli) |
| Energizer Pile ricaricabili Stilo AA mAh 2300 |
| Energizer Stilo AA Pile alcaline "Max" (confezione da 12) |
| Energizer Ministilo AAA Pile alcaline "Max" (confezione da 12) |

FBA potrà richiedere all'Aggiudicatario la fornitura di altri prodotti non compresi nel predetto elenco. A tal fine l'Operatore Economico dovrà allegare al Preventivo un listino completo dei beni in grado di fornire con evidenza del prezzo unitario e della percentuale di sconto che sarà applicato, in caso di acquisto, al Fondo.

FBA resta libera di procedere all'acquisto presso altro fornitore ove l'affidatario non abbia nel proprio catalogo i beni richiesti o ove gli stessi non risultassero coerenti rispetto ai prezzi medi di mercato senza che per ciò l'affidatario possa avanzare eccezioni e/o pretese.

Sono ricompresi inoltre nell'oggetto dell'appalto le consegne al piano delle forniture di volta in volta richieste.

Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge, dell'avviso di indagine di mercato, del presente capitolato prestazionale e dell'offerta economica.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo di spesa per l'intera durata del servizio è di € 36.000,00 oltre iva per l'intera durata del contratto. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari ad € 0,00 (zero).

Trattandosi di contratto a misura il corrispettivo dell'appalto sarà determinato in ragione dell'effettiva richiesta di interventi e/o forniture richieste dal Fondo.

I prezzi relativi alla fornitura saranno determinati applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario sugli importi posti a base d'asta.

I prezzi offerti resteranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto.

L'Appaltatore prende atto e accetta che:

- i. *l'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli ordinativi effettuati da FBA, così*

- come la relativa durata e il luogo di esecuzione;*
- ii. l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;*
 - iii. l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione della fornitura da parte di FBA;*
 - iv. l'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo dell'affidamento è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;*
 - v. FBA non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
 - vi. Che FBA resta libera di procedere all'acquisto presso altro fornitore ove l'affidatario non abbia nel proprio catalogo i beni richiesti o ove gli stessi non risultassero coerenti rispetto ai prezzi medi di mercato senza che per ciò l'affidatario possa avanzare eccezioni e/o pretese;*
 - vii. che si tratta di contratto a misura e pertanto ove il tetto di spesa massimo sarà saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale;*

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato della fornitura, dalla data del primo ordinativo. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 9. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del presente capitolato speciale.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente appalto, oltreché di quelle contenute nel presente capitolato speciale e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

A seguito della ricezione dell'ordine di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire il trasporto e la consegna al piano¹ dei prodotti, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi di esecuzione delle consegne. Le consegne dovranno essere effettuate tra le ore 9:00 e le ore 12.30 nei giorni compresi tra lunedì e venerdì.

I prodotti richiesti dovranno essere imballati in modo da non subire danni durante la loro movimentazione, trasporto e consegna. Tutto il materiale da imballo (scatola, etichette, ecc...) sarà a carico del Fornitore. Non sono ammesse consegne parziali; pertanto, l'esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto. La consegna dei prodotti ordinati dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese del Fornitore, entro, 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione degli Ordini di fornitura. Si precisa che il luogo di consegna ricade all'interno della ZTL del comune di Roma e pertanto sarà cura del Fornitore richiedere, a proprie spese, le eventuali autorizzazioni presso gli Uffici competenti. Ogni attrezzatura necessaria allo scarico ed allo spostamento è a cura del Fornitore. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dei prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuta a cessazione della produzione, ovvero per periodi temporanei derivanti da indisponibilità o irreperibilità sul mercato dei prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste, per causa di forza maggiore (ad esempio l'indisponibilità temporanea per rottura di stock o simili) il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- darne comunicazione scritta tramite PEC entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data in cui ne viene a conoscenza, allegando la dichiarazione del legale rappresentante del Produttore attestante che il prodotto è fuori produzione o che è temporaneamente indisponibile;
- indicare contestualmente i prodotti aventi identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali, che intende proporre in sostituzione di quelli previsti in sede di gara alle medesime condizioni economiche convenute in detta e inviando al una campionatura.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad evadere le richieste con la massima diligenza e professionalità. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.

Le risorse impiegate per l'esecuzione dell'appalto devono essere dipendenti o collaboratori contrattualizzati della Società aggiudicataria.

¹ Per consegna al piano si intende la consegna della fornitura al piano della sede indicato nell'Ordinativo di fornitura.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale utilizzato dall'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Mod. Uniemens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 o, in alternativa o, in alternativa, dovrà proporre un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
2. Polizza Assicurativa RCT/RCO per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, con massimale minimo di Euro 1.000.000,00. In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione la polizza dovrà essere prodotta da tutte le società partecipanti.

Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. La polizza copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Tale polizza deve espressamente contemplare come terzi il Fondo Banche Assicurazioni, il personale del Fondo ed in genere tutti gli aventi causa con il Fondo, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali. Eventuali franchigie previste nella polizza non potranno essere opponibili ai suddetti terzi. L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione.

In tal caso, FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione delle prestazioni rese avverrà successivamente alla consegna di ogni singola fornitura. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.it

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica positiva della regolarità contributiva e assicurativa (DURC) e fiscale dell'affidatario.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

| | Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale | Valore Penale |
|---|---|---|
| 1 | Ritardo rispetto ai termini di consegna convenuti per il singolo ordine | 1 per mille del valore complessivo della singola fornitura per ogni giorno di ritardo |
| 2 | Difformità tra beni ordinati (quantità e/o tipologia) e beni consegnati | 1 per mille del valore complessivo della singola fornitura per ogni giorno di ritardo sino al completamento/modifica della fornitura in conformità con i beni richiesti nell'ordinativo |

Nell'ipotesi della penale n.2, il fornitore è obbligato a completare/modificare la fornitura in conformità con i beni richiesti con l'ordinativo.

Nel caso di difformità qualitativa della fornitura (quale, a titolo esemplificativo, l'integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, la differenza delle caratteristiche tra i prodotti richiesti ed uno o più dei prodotti consegnati, la consegna di prodotti viziati o difettosi, la non conformità di uno o più dei prodotti consegnati), ovvero consegna parziale della fornitura stessa, il Fondo invierà tramite PEC una apposita contestazione al Fornitore. Nel caso di consegna di prodotti, ancorché conformi, in eccesso rispetto ai quantitativi di fornitura, ovvero di consegna di prodotti non conformi, il Fornitore – previa contestazione da parte del Fondo - si impegna a

ritirare, senza alcun addebito, entro 5 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione detti prodotti non conformi e/o in eccesso fatto salvo l'applicazione della penale di cui sopra. Decorso il suddetto termine, il Fondo non si riterrà più responsabile dei prodotti non ritirati e potrà procedere, a sua insindacabile scelta, alla riconsegna ovvero allo smaltimento dei prodotti, addebitandone i relativi oneri al Fornitore.

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato speciale, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 9 del presente capitolato speciale, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'affidatario di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente capitolato speciale.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'affidatario dalle spese sostenute, per i servizi eseguiti. Al recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
- Violazione delle disposizioni di cui all'art.14;

- di accertamento del difetto dei requisiti richiesti.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di risoluzione il Fondo procederà al pagamento delle sole prestazioni eseguite fino alla risoluzione stessa e nei limiti dell'utilità ricevuta da FBA nonché all'incameramento della cauzione definitiva, se prestata, o l'applicazione di una penale pari al 10% del valore contrattuale

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Alla risoluzione si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente capitolato speciale e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 11 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potranno essere consegnate direttamente al Fondo, dietro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa all/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 13 - RISERVEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario sono coperti dall'obbligo di riservatezza.

ART. 14 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01, CON I RELATIVI CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO

L'affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L'operatore economico aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, in caso di affidamento, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì, in caso di affidamento, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto. L'operatore economico è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. L'operatore economico, in caso di affidamento, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni

o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

Che qualora la società offerente, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Che, in caso di affidamento si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati. L'affidatario si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopracitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

ART. 15 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente capitolato speciale è costituito da n. 15 articoli ed è composto da n. 12 pagine.

Al

